CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il 22/01/2021
al n. 10 del Registro
Generale delle determinazioni

SETTORE TERRITORIO
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Proposta Numero 31

DETERMINAZIONE

OGGETTO:	**RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO 1 - GRADUATORIA DEFINITIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
- Il Regolamento Comunale "Per le aree mercatali nel mercato - nelle fiere – nei posteggi fuori mercato", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 21.02.2003 e successive modificazioni.
- La deliberazione di Giunta Regionale n° 32-2642 del 2.04.01

RILEVATO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 5 del 06.02.2020 l'Ing. Roberta BALLARI è stata formalmente confermata e nominata Responsabile del Settore "Territorio" ai sensi dell'art. 109, c. 2 del D.Lgs. n. 207/2000 per il periodo dal 01.02.2020 sino al 31.12.2021;
- Con Decreto Sindacale n. 10 del 12.02.2020 si è provveduto alla nomina dei sostituti;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

I criteri da adottare in caso di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento nonché, comunque, di riorganizzazione dei mercati definiscono che la riassegnazione deve tenere conto:
- delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.

Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
- delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione

al tipo di attrezzature per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
- delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

1) Il Comune di Piossasco, al fine di procedere alla stesura di una graduatoria che stabilisca l'ordine di assegnazione dei posteggi, si è avvalso dell'unico documento probatorio disponibile, costituito dal riferimento alle risultanze presenti nei registri istituiti nel 1985 riportate nella Det. n. 358/2003, le quali costituiscono gli unici atti disponibili idonei a provare in via generalizzata ed in modo sufficientemente oggettivo l'elemento che la norma di legge ritiene essenziale e, cioè, la presenza continuativa sul mercato comunale degli operatori in possesso di autorizzazione nei posteggi formalmente loro assegnati. Infatti, prima di tale data sono assenti tali registri e la diversa documentazione reperibile non garantisce integralmente quanto sopra, ma tuttalpiù l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (mercatale) per alcuni periodi, magari non continuativi, e comunque non probanti dell'effettiva corrispondente presenza (peraltro continuativa), oppure fanno riferimento a dichiarati periodi di presenze sul mercato, richiedendone la prosecuzione, peraltro senza riscontro di validazione.

2) Che nella stesura della graduatoria, a parità di data prevale, a norma della deliberazione di Giunta Regionale n° 32-2642 del 2.04.01, la maggiore anzianità di attività di commercio su aree pubbliche del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3) La graduatoria è stata stilata, sempre a norma della deliberazione di Giunta Regionale n° 32-2642 del 2.04.01, in modo distinto per settori, alimentare, diviso secondo le medesime sottocategorie utilizzate nella determinazione n. 358/2003 (prodotti ittici – carni, formaggi-salumi e gastronomia, frutta e verdura), ed extraalimentare.

4) La graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito del Comune www.comune.piossasco.to.it come comunicato con avvio di procedimento inviato tramite PEC ovvero raccomandata ai Sig.ri Titolari di concessione al Mercato 1 del Comune di Piossasco al prot. 26053 del 09/11/2020, informando i medesimi della possibilità di inviare eventuali osservazioni scritte entro e non oltre il termine perentorio dell'11 dicembre 2020 tramite raccomandata, mezzo PEC, ovvero consegnandole all'ufficio protocollo.

5) Durante il periodo intercorso tra la formulazione della graduatoria sulla scorta dei documenti depositati presso i competenti uffici comunali alla data del 06.11.2020 e la pubblicazione della presente sono avvenuti i seguenti cambi di intestazione di concessioni al Mercato 1 del Comune di Piossasco:
    - Lo Spett.le Sig. Ateich El Mostafa nato in Marocco il 06/02/1978 è subentrato allo Spett.le Sig. Lezzeri Giuliano nato a Piedimonte Matese (CE) il 09/02/1957 per affitto di ramo d'azienda con atto del .07/08/2020 e pratica SUAP al prot. 29495 del 16/12/2020.
    - La Spett.le Sig.ra Trevisan Maria Denis nata a Penango (AT) il 17/09/1954 è subentrata alla Spett.le Sig.ra Cianci Ivana nata a Orta Nova (FG) il 17/04/1955 per cessione di ramo d'azienda con atto del 23/11/2020 e pratica SUAP prot. 27542 del 25/11/2020.

Viene pertanto disposto l'inserimento dei medesimi nella graduatoria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

6) Sono pervenute le seguenti n. 7 (SETTE) osservazioni scritte che invitano a riformulare la graduatoria ed 1 (UNA) richiesta di prolungamento dei termini per inviare eventuali

osservazioni:

- Spett.le Sig. Berutti Roberto nato a Torino il 21/03/1964 al prot. 23261 del 08/10/2020 e prot. 27401 del 24/11/2020.
- Spett.le. Sig. Lenti Andrea nato a Torino il 25/08/1974 al prot. 26721 del 17/11/2020.
- Spett.le Sig. El Atmani Jamal Eddine nato in Marocco il 10/05/1976 al prot. 26989 del 19/11/2020.
- Spett.le Sig. Dematteis Augusto nato a Giaveno (TO) il 28/04/1965 al prot. 27806 del 27/11/2020.
- Spett.le. Gruppo Organizzato Imprese Autonome per conto del Sig. Irilli Antonio nato a Torino il 14/06/1964 al prot. 28122 del 01/12/2020
- Spett.le Sig. D'Ambrosio Antonio nato a Rivoli (TO) il 13/03/1984 al prot. 28408 del 04/12/2020.
- Spett.le Sig. Arduino Luca nato a Torino il 10/02/1972 al prot. 28709 del 09/12/2020.
- Spett.le Sig. Cimino Roberto nato a Canicattì (AG) il 20/03/1956 al prot. 28981 del 10/12/2020.

In riferimento alle osservazioni presentate dal Sig. El Atmani Jamal Eddine nato in Marocco il 10/05/1976 al prot. 26989 del 19/11/2020 si dispone l'inserimento del medesimo nella sottocategoria merceologica frutta e verdura.

In riferimento alle osservazioni presentate dal Sig. D'Ambrosio Antonio nato a Rivoli (TO) il 13/03/1984 al prot. 28408 del 04/12/2020 si dispone l'inserimento del medesimo nella sottocategoria merceologica frutta e verdura.

In riferimento alle osservazioni presentate dal Sig. Dematteis Augusto nato a Giaveno (TO) il 28/04/1965 al prot. 27806 del 27/11/2020 si dispone l'inserimento del medesimo nella sottocategoria merceologica formaggi- salumi e gastronomia.

In riferimento alle osservazioni presentate dal Sig. Berutti Roberto nato a Torino il 21/03/1964 al prot. 23261 del 08/10/2020 e prot. 27401 del 24/11/2020 si dispone la rettifica la datazione dell'inizio attività della Spett.le ditta individuale Berutti Roberto dal 09/02/1993 all'11/01/1993 come risultante dalla Visura storica dell'impresa individuale Berutti Roberto P.IVA 06443330011 rilasciata il 16/09/2016 dalla Camera di Commercio di Torino.

La richiesta di prolungamento dei termini per inviare eventuali osservazioni presentata dallo Spett.le. Gruppo Organizzato Imprese Autonome per conto del Sig. Irilli Antonio nato a Torino il 14/06/1964 al prot. 28122 del 01/12/2020 è stata respinta con comunicazione al prot. 28446 del 04/12/2020.

Con riferimento alle osservazioni presentate dai Sig.ri Berutti Roberto, Lenti Andrea, Arduino Luca e Cimino Roberto si rileva che
Le eventuali dichiarazioni del Comune sede di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, dimostrano esclusivamente la data dell'autorizzazione ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche e non la data di concessione dei singoli posteggi.

Alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche solo dal 02/04/01 corrispondono inscindibilmente le relative concessioni di posteggi mercatali. Nel precedente regime normativo dalla legge 112/91 le autorizzazioni commerciali venivano rilasciate dal comune sede di residenza del titolare su appositi modelli Siredi, ed i posteggi mercatali opportunamente annotati anche di mercati di comuni diversi.
Antecedentemente all'anno 1991, in attuazione della Legge 398/76 dette annotazioni

sull'autorizzazione venivano effettuate a facoltà del titolare su apposito libretto.
Prima dell'emanazione della Legge 398/76 i commercianti su aree pubbliche erano muniti di libretto di autorizzazione che dava la possibilità di esercitare sul territorio senza alcuna annotazione di posteggio. In conclusione, dette formalità, così come sviluppatesi nel tempo, sono idonee ad attestare di per sé la legittima presenza continuativa sul mercato comunale solo dal 2001. Tale funzione dimostrativa è assolta precedentemente solo dai citati registri comunali istituiti nel 1985, per i periodi precedenti a tale data non può ragionevolmente farsi riferimento alla maggiore anzianità sul mercato comunale.

Le ricevute relative al plateatico dimostrano esclusivamente l'avvenuto pagamento della tassa suolo pubblico.

Le richieste di prosieguo attività sul mercato riferite a dichiarati periodi di presenze (peraltro non continuative) senza riscontro di validazione, non dimostrano l'utilizzo né la conferma dell'utilizzo del posteggio mercatale.

L'attuale normativa prevede che in ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto fra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché in possesso dei requisiti di legge previsti dalla normativa vigente. In caso di parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art 147 bis D.Lgs. 267/2000.
Che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Roberta Ballari.
Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria.

DETERMINA

1) Di adottare la graduatoria allegata stilata secondo i criteri citati in premessa.
2) Di renderla pubblica mediante la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Piossasco.
3) Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;
4) Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria.

IL RESPONSABILE
ROBERTA BALLARI
Atto firmato digitalmente